



SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA

Capitale Sociale € 200.000.000,00

SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.p.A.

C.so Vittorio Emanuele II, n. 178 - 10138 Torino

Codice Fiscale e Partita IVA 10201260014

(Concessionario)

OGGETTO: Superstrada a Pedaggio Pedemontana Veneta

**Revoca obbligo di pneumatici invernali (da neve) o mezzi
antisdrucchiolevoli omologati e idonei a bordo.**

ORDINANZA N. 07 del 30.03.2026

Il sottoscritto Ing. Andrea De Luca nella sua qualità di Direttore di Esercizio della Superstrada a Pedaggio Pedemontana Veneta;

PREMESSO

- Che i Funzionari e gli Agenti di Polizia Stradale, come previsto dall'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento;
- Che per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada;

VISTO

- L'art. 6 comma 4 lett. e) del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., così come sostituita dall'art. 1, comma 1, delle Legge 29 Luglio 2010, n. 120;
- La Direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve, Prot. RU/1580 del 16.01.2013;
- L'art. 6 comma 6 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. che attribuisce al Concessionario, previa comunicazione all'Ente Concedente, l'esercizio dei poteri dell'Ente Proprietario della strada;



SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA

Capitale Sociale € 200.000.000,00

- L'art. 14 comma 3 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. che assegna al Concessionario i poteri e i compiti dell'Ente Proprietario della Strada prevista dal Codice stesso;
- Gli articoli 38 e 41 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. inerenti la segnaletica stradale e i segnali luminosi;
- La procura speciale a rogito del Notaio Silvia Ciurcina repertorio n. 7777 – Raccolta n. 5984 registrata a Torino il 25.10.2023 al n. 47540 – Serie 1T;

CONSIDERATO

- Che, in data 03.11.2025 è stata emessa l'ordinanza n. 59 che imponeva ai veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, l'obbligo di pneumatici invernali (da neve) o mezzi antisdrucchiolevoli omologati e idonei a bordo per il periodo dal 15 novembre 2025 al 15 aprile 2026 nel tratto di competenza della Superstrada Pedemontana Veneta;
- Che le condizioni climatiche previste nella prima quindicina del mese di aprile 2026 consentono di anticipare il termine dell'obbligo imposto con l'Ordinanza sopra citata;

ORDINA

- **LA REVOCA a decorrere dalle ore 00:00 del giorno 01.04.2026 dell'ordinanza n. 59 del 03.11.2025 che imponeva ai veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, l'obbligo di pneumatici invernali (da neve) o mezzi antisdrucchiolevoli omologati e idonei a bordo nel tratto di competenza della Superstrada Pedemontana Veneta.**

- Il presente provvedimento è reso noto con specifica segnaletica stradale;
- Si rende noto a tutti i soggetti tenuti al rispetto e all'applicazione della presente Ordinanza che essa sarà inserita nella raccolta ufficiale delle Ordinanze relative alla Circolazione Stradale, a cura del Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A. La stessa sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito web



SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA

Capitale Sociale € 200.000.000,00

www.superstradapedemontanaveneta.it e trasmessa, tramite posta elettronica certificata, agli Enti Competenti interessati.

Bassano del Grappa, li 30.03.2026

Il Direttore di Esercizio

Ing. Andrea DE LUCA



Firmato digitalmente da:
De Luca Andrea

Firmato il 30/03/2026 17:34

Seriale Certificato: 3182805

Valido dal 12/01/2024 al 12/01/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA

